

telefono
fax
e-mail

Via Carlo Salvioni 14
091 814 17 11
091 814 17 19
di-sel@ti.ch
www.ti.ch/sel

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

Funzionario
incaricato

C. Biasca/G. Costa

**Sezione degli enti locali
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091/814.17.11
carla.biasca@ti.ch

Ai
Municipi dei Comuni ticinesi

Tramite portale AC

Bellinzona
28 aprile 2020



Ns. riferimento
CB/GC

Vs. riferimento

Circolare SEL n. 20200428-6

Aggiornamento modello Regolamento videosorveglianza sul sito dell'Incaricato della protezione dei dati

Signore e signori Sindaco e Municipali,

con questa circolare vi informiamo su quanto segue; in collaborazione con l'Incaricato della protezione dei dati.

Alcuni Comuni stanno valutando - e in parte già usano - nuove tecnologie di sorveglianza e di controllo del cittadino. Si tratta in particolare dell'inseguimento e del tracciamento di movimenti e comportamenti, del riconoscimento facciale, della videosorveglianza mobile tramite Bodycam e Dashcam e dell'identificazione di targhe di veicoli.

I dati raccolti tramite queste nuove applicazioni possono facilmente essere interfacciati con dati personali elaborati in altre banche dati; sono così creati i presupposti per l'elaborazione di estesi profili della personalità.

Queste applicazioni implicano elaborazioni di dati che sollevano questioni di ordine legale e costituzionale, attualmente non ancora del tutto chiarite a livello di legge cantonale e federale.

Ciò posto, tenuto conto dell'art. 6 cpv. 3 LPDP, l'Incaricato cantonale della protezione dei dati **ha proceduto ad un aggiornamento del regolamento standard (articoli 2 e 4 - vedi allegato) sulla videosorveglianza del demanio pubblico comunale proposto ai Comuni, definendo e delimitando i tipi e le modalità di videosorveglianza ritenuti attualmente leciti a livello comunale.**

Potete trovare il modello di regolamento aggiornato, unitamente alle relative spiegazioni, sul sito dell'Incaricato <https://www4.ti.ch/can/sqcds/pd/temi/videosorveglianza>.

L'Incaricato è a disposizione per eventuali raggugli sul tema.

Segnaliamo che gli articoli suggeriti saranno norme di riferimento fino a promulgazione di eventuali norme cantonali in materia. Sono pertanto riservate ulteriori modifiche del regolamento standard a quel momento.

Cogliamo l'occasione per porgervi i migliori saluti.

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI


Il Capo Sezione:

M. Della Santa




La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca



L'INCARICATO CANTONALE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

G. Costa



Allegati:

- articoli 2 e 4 Modello standard Regolamento videosorveglianza

Copia p.c. a:

- Direzione del Dipartimento delle istituzioni (di-dir@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch).

Allegato

Nuovi articoli 2 e 4 Modello Regolamento videosorveglianza

art. 2 Definizioni

a. Videosorveglianza dissuasiva

¹ Con la videosorveglianza dissuasiva s'intendono prevenire minacce e turbamenti alla sicurezza e all'ordine pubblico tramite la posa ben riconoscibile di apparecchi di videosorveglianza con un campo di visione circoscritto a uno specifico bene del demanio pubblico.

² La videosorveglianza dissuasiva è predisposta per la registrazione costante di segnali d'immagine. Nella misura in cui è tecnicamente e finanziariamente realizzabile, beni o interessi protetti sono schermati da filtri della privacy.

³ L'analisi delle immagini avviene successivamente alla commissione di un atto illecito, per l'identificazione e il perseguimento dei responsabili.

b. Videosorveglianza osservativa

⁴ Con la videosorveglianza osservativa s'intende garantire la supervisione e, se del caso, il ripristino, del corretto flusso del traffico di autoveicoli in seguito a disturbi, disfunzioni o pericoli.

⁵ La videosorveglianza osservativa avviene in tempo reale, con immagini in chiaro. È riservata la registrazione delle immagini in caso di necessità.

art. 4 Modalità di videosorveglianza

La videosorveglianza avviene in modo fisso, nelle modalità dissuasiva e osservativa del traffico, nelle seguenti circostanze:

- a) a tempo indeterminato, in specifici luoghi considerati rilevanti per la sicurezza e l'ordine pubblico;
- b) a tempo determinato, in specifici luoghi che presentano una criticità momentanea per la sicurezza e l'ordine pubblico.